

2026

SCHEDA n. 6/2026

ELENCHI REGIONALI RUOLO DOCENTI

D.M. 68 del 22 aprile 2026



CISL
SCUOLA

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Il decreto nr.68 definisce le modalità di **costituzione** e funzionamento degli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027, in attuazione dell'articolo 399, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli elenchi rappresentano uno strumento straordinario concepito per l'immissione in ruolo (su posti comuni e di sostegno) in subordine allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, qualora queste ultime risultino esaurite.

1

Requisiti di Accesso (Destinatari)

L'art.1 del D.M. individua i soggetti che possono richiedere l'iscrizione agli elenchi regionali che avviene esclusivamente su domanda dell'aspirante. Ciascun aspirante deve possedere, congiuntamente, i seguenti specifici criteri:

- aver partecipato a procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria (primo e secondo grado) su posto comune o di sostegno bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020, le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2025 (o tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025 ai sensi della normativa vigente);
- aver conseguito un punteggio minimo di 70 punti nella prova orale; per le classi di concorso che prevedono una prova pratica, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica tra la valutazione della prova pratica e quella del colloquio. I docenti che hanno partecipato alle procedure concorsuali bandite con il D.D.510 del 2020 devono aver conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti;
- non essere già in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Procedure Concorsuali Coinvolte

L'articolo 2 del decreto elenca in modo tassativo i concorsi la cui partecipazione (congiunta al superamento delle prove con i punteggi minimi previsti) conferisce il titolo per l'iscrizione agli elenchi regionali. Nello specifico, si tratta delle procedure bandite, per i posti comuni e di sostegno, con:

- **D.D. n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020**, (concorsi ordinari), incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell'11 giugno 2021 (concorso STEM);
- **D.D. n. 510 del 23 aprile 2020** (concorsi straordinari per la secondaria);
- **D.D. n. 252 del 31 gennaio 2022**;
- **D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023** (concorsi ordinari) relativo all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria);
- **D.D. n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023** (concorsi ordinari PNRR 1).
- **D.D. n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024** (concorsi ordinari PNRR 2).

Ordinamento e Struttura degli Elenchi

Gli elenchi sono strutturati per consentire l'assegnazione dei posti seguendo precise priorità basate sui concorsi sostenuti.

I candidati possono presentare istanza per **un'unica regione** di destinazione, valida per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali hanno titolo. Gli elenchi saranno articolati per classe di concorso e tipologia di posto. All'interno della singola classe, gli aspiranti saranno graduati innanzitutto in base all'ordine cronologico della procedura concorsuale sostenuta (**con riferimento alla data di pubblicazione del bando**).

All'interno della medesima procedura concorsuale, i docenti sono divisi in due sezioni di priorità:

- **la prima** sarà costituita da coloro che hanno sostenuto il concorso nella stessa Regione in cui chiedono l'iscrizione nell'elenco;
- **la seconda** da coloro che hanno sostenuto il medesimo concorso in una Regione diversa.

Il **posizionamento finale** all'interno delle sezioni è determinato dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale (o nella sola prova scritta per coloro che hanno partecipato al concorso straordinario D.D.510).

Per le classi di concorso per le quali la procedura concorsuale aveva previsto lo **svolgimento della prova pratica** (nell'ambito della prova orale) il punteggio di riferimento della prova orale è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio.

In caso di parità di punteggio nella medesima procedura concorsuale e nella medesima sezione degli elenchi, si applicherà l'ordine di priorità previsto dal D.P.R.487/1994 (preferenze). Per fruire delle stesse, gli aspiranti, nell'istanza di partecipazione dovranno dichiarare le situazioni in essere.

Modalità e Tempistiche per le Istanze

La presentazione dell'istanza sarà esclusivamente **telematica**, tramite il Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), e richiede l'uso di credenziali SPID o CIE. Il servizio sarà, eventualmente, raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma concorsi e procedure" presente sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito (www.mim.gov.it)

I candidati hanno a disposizione una **finestra temporale** che va dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione dell'avviso ufficiale (**presumibilmente il 6 maggio**) fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo all'apertura delle istanze (**presumibilmente il 25 maggio**).

Il candidato, nell'istanza di partecipazione, dovrà produrre specifiche **dichiarazioni sostitutive** relative ai propri dati anagrafici, al godimento dei diritti

civili e politici, all'assenza di condanne penali e all'eventuale diritto a riserve previste dalla Legge n. 68/1999.

Gli aspiranti che abbiano partecipato a una o più procedure per le classi di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto nr.255/2023 dovranno esprimere **il codice alfanumerico previsto nella tabella di corrispondenza** contenuto nell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 68/2026.

Contestualmente all'apertura delle istanze di partecipazione, gli UU.SS.RR. dovranno pubblicare, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, la consistenza numerica delle graduatorie delle procedure concorsuali ancora vigenti, al netto delle operazioni di assunzione in ruolo (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) già effettuate e delle eventuali cancellazioni previste dall'art.13, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2017.

Utilizzo degli Elenchi e Assunzioni

Le assunzioni da questi elenchi avvengono nei limiti del **contingente** assunzionale **autorizzato**, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori (integrate con i relativi idonei, come previsto dalle vigenti disposizioni). Sono fatti salvi i diritti di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge nr.68/1999.

Gli aspiranti inseriti a seguito della partecipazione ai concorsi per posto comune della scuola secondaria (D.D. n. 2575/2023 e n. 3059/2024) vengono assunti a tempo indeterminato solo se in possesso della relativa abilitazione all'atto della stipula. Se ne sono privi, ottengono un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l'a.s.2026/2027 e sono tenuti a conseguire l'abilitazione entro il medesimo anno, pena la decadenza dalla procedura.

I destinatari di nomina hanno **5 giorni** di tempo per accettare esplicitamente o rinunciare alla sede scolastica assegnata.

La **mancata accettazione** entro i termini equivale a una **rinuncia** d'ufficio, determinando la decadenza dall'incarico e la cancellazione dalla graduatoria dell'elenco regionale.

L'accettazione del contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo comporta, inoltre, la **cancellazione** immediata dall'elenco regionale per **tutte le classi di concorso** in cui l'aspirante era inserito e preclude l'ottenimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento.